

Il committente può rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore

Per la Cassazione, essendo titolare di una posizione di garanzia, è responsabile se l'evento si collega causalmente a sue colpevoli omissioni

/ Stefano COMELLINI

In materia di sicurezza sul lavoro, uno dei punti più delicati è dato dalla ripartizione delle **responsabilità** nei lavori in **appalto**.

La disciplina vigente prevede, infatti, una pluralità di autonome e indipendenti posizioni di garanzia (art. 40 cpv. c.p.), riferibili alle generali finalità di prevenzione, di cui sono titolari i soggetti **direttamente** gravati da obblighi antinfortunistici, quali *in primis* il committente e l'appaltatore.

Tanto che, ferma l'autonoma responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza di propri obblighi preventivazionali, la posizione di garanzia del **committente** si estende anche alla sicurezza del lavoratore dipendente dall'appaltatore (Cass. n. 24602/2014).

La funzione di garanzia del committente passa per la preventiva verifica dell'**idoneità** tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e l'obbligo datoriale di fornire, alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi, informazioni dettagliate sui **rischi** specifici, nonché di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi infortunistici connessi all'attività oggetto di appalto. Il committente resta obbligato, in via principale, all'osservanza degli obblighi in materia di sicurezza, risultando liberato solo a seguito della nomina del **responsabile dei lavori** e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo (Cass. n. 51190/2015).

Proprio della posizione di garanzia del committente si occupa la Cassazione con la sentenza n. 23171, depositata ieri, in linea con l'orientamento **consolidato** (per tutte, Cass. n. 10608/2013).

Nel caso di specie il committente di un'opera edile era stato ritenuto responsabile della morte, a seguito di una caduta dall'alto, di un dipendente della ditta appaltatrice addetto a lavori di "tompagnatura" (o "tamponatura"). Dalle indagini esperite emergeva che il cantiere era, in generale, in condizioni di sicurezza **precarie**, con alta percentuale di lavoratori "in nero" e, in particolare, privo di qualsivoglia protezione per le cadute dall'alto (ponteggi, parapetti, passatoie).

Si accertava, inoltre, che era stata omessa la redazione del **documento** di valutazione dei rischi e del POS (piano operativo di sicurezza, artt. 96 e 89 lett. h) del DLgs. 81/2008), al fine di individuare i fattori di rischio

dei lavori in programma e le cautele e misure necessarie a fronte degli stessi.

Ancora, non si era rispettato l'obbligo, a carico del committente (disposto dal previgente art. 3 comma 1 del DLgs. 494/1996, e ora dall'art. 90 comma 1 lett. a) e b) del DLgs. 81/2008), di prevedere nel progetto la **durata** dei lavori e delle varie fasi di esse; omissione che, nel caso di specie (suddivisione dei lavori in due fasi distinte), aveva avuto efficacia causale per l'evento mortale.

Obbligo di una corretta valutazione delle fonti di rischio

In **assenza** di un **responsabile** dei lavori (art. 89 lett. c) del DLgs. 81/2008) e men che meno di coordinatore per la sicurezza in progettazione (lett. e) e/o in esecuzione (lett. f), la responsabilità del committente, in piena posizione di garanzia, derivava – per valutazione dei giudici di merito confermata dalla pronuncia in esame – da *culpa in eligendo*, vale a dire dal **non aver verificato**, in concreto e con attenzione, l'idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice per il tipo di lavorazione richiesta (art. 90 comma 9 lett. a) – all. XVII DLgs. 81/2008); nonché per non aver attivato i poteri impeditivi delle situazioni di rischio, riferibili alle evidenti carenze riscontrabili nel cantiere (Cass. n. 10608/2013).

Non si tratta di un obbligo da intendersi capillare e continuativo – di per sé, in concreto, inesigibile e neppure richiesto dalla normativa prevenzionistica (Cass. n. [3563/2012](#)) – bensì riferibile a una **corretta valutazione** delle fonti di **rischio**: il committente, "anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati" (Cass. n. 44131/2015).

Il committente è quindi un soggetto posto in posizione di garanzia, gravato da un obbligo generale di sicurezza rinvenibile nella normativa citata, chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore qualora l'evento si colleghi **causalmente** a sue colpevoli omissioni.